



Palermo 30 Marzo 2018

Al Preg.mo Signor
Presidente della Regione Sicilia
On. Dott. Sebastiano Musumeci
presidente@certmail.regione.sicilia.it
segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it

Al Preg.mo Signor
Assessore alle Attività Produttive
della Regione Sicilia
On. Dott. Girolamo Turano
assessore.attivitaproduttive@regione.sicilia.it

Al Preg.mo Signor
Avvocato Generale dell'Ufficio
Legislativo e Legale
della Regione Sicilia
Avv. Gianluca Amico
avvocatogenerale@regione.sicilia.it

e p.c.

Al Preg.mo Signor
Presidente Comitato Regionale Notarile
della Sicilia
Dott. Notaio Renato Caruso
rcaruso@notariato.it

e p.c.

Al Preg.mo Signor
Coordinatore degli Ordini
Commercialisti di Sicilia
Dott. Salvatore Maurizio Dilena
smdilena@alice.it

e p.c.

Al Preg.mo Signor
Presidente Regionale della Consulta
degli Ordini Ingegneri Sicilia
Dott. Ing. Giuseppe Maria Margiotta
giuseppemariamargiotta@alice.it



RICHIESTA DI APPLICAZIONE, PER GLI UFFICI REGIONALI E GLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE SICILIA, NONCHE' PER GLI ENTI LOCALI SICILIANI, DELLA NORMATIVA SU EQUO COMPENSO, PER L'ATTIVITÀ DEI PROFESSIONISTI

Preg.mo Signor Presidente
Preg.mi Sigg.ri Assessori,

ci permettiamo sottoporre alla Vs. attenzione la delibera del 24/3/18, del Direttivo dell'Unione degli Ordini Forensi della Regione Sicilia, adottata sulla scorta della nuova normativa (DL 148/17, convertito in Legge 4/12/2017 n. 172), nonché delle Disposizioni del Codice degli Appalti (art. 24 D.Lgs 18/4/16 come integrato dal D.Lgs 56/2017), ed ancora della Delibera della Giunta Regionale della Regione Toscana, n. 29 del 6/3/18, in ordine all'applicazione del principio dell'equo compenso per le prestazioni rese da tutti i professionisti, e che prevede che "la Pubblica Amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia della propria attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti".-

L'applicazione di tale normativa, anche nel territorio della Regione Siciliana, e quindi anche da parte degli Uffici Regionali e degli Enti dipendenti della Regione (così come già richiesto ad altre Regioni del territorio Nazionale), appare di indispensabile necessità per l'Avvocatura siciliana tutta, nonché per tutte le categorie dei professionisti operanti sul territorio siciliano.-

A tal proposito siamo a rappresentare che anche gli organismi Regionali delle altre categorie interessate, (commercialisti, notai, ingegneri, i cui rappresentanti regionali leggono in copia), espressamente consultati al riguardo, hanno condiviso tale iniziativa, manifestando, a loro volta, la volontà di richiedere, a mezzo dei propri organismi, l'applicazione della normativa avanti richiamata, a tutte le categorie libero professionali, operanti nel territorio della Regione Sicilia.-

Al riguardo siamo a manifestare la disponibilità del Direttivo dell'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia (occorrendo, ove lo riterrà, con la partecipazione dei Presidenti, che lo riterranno, dei 16 Ordini Siciliani degli Avvocati), nonché degli organismi regionali di rappresentanza delle altre categorie libere professionali (commercialisti, notai, ingegneri) ad un incontro, per meglio rappresentare la necessità di applicazione del surrichiamato principio, anche nel territorio siciliano, con impartizione delle direttive a tutti gli Uffici e gli Enti regionali, nonché agli Enti Locali.-

Certi di un Vs interessamento, e grati, sin d'ora, per quanto andrete a praticare per la tutela dell'attività della categoria dei professionisti in Sicilia, porgiamo

Il Segretario dell'UOFS
F.to Avv. Carmelo Fabio Chimirri

Cordiali saluti
Il Presidente dell'UOFS
F.to Avv. Massimo Dell'Utri

Si allega: 1) Delibera del Direttivo dell'UPFS del 24/3/18;- 2) Estratto della Delibera del 6/3/18 della Giunta Regionale Toscana.-



Il Direttivo degli Ordini Forensi della Sicilia nel corso della seduta del 24.03.2018 presso il Consiglio dell' Ordine di Caltanissetta

premesse

- che l'articolo 24 del d. lgs. 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici), come integrato dal d. lgs. 56/2017, che, nel disciplinare i servizi di progettazione di lavori pubblici, stabilisce che il compenso è determinato in maniera proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alla caratteristiche della prestazione, e vieta alle Pubbliche Amministrazioni di condizionare la corresponsione dei compensi al finanziamento dell'opera progettata, nonché di prevedere quale corrispettivo forme sponsorizzazione o di rimborso;
- che altresì il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172 con l'art. 19 quaterdecies ha esteso il principio, definito dell'equo compenso, alle prestazioni rese da tutti i professionisti, prevedendo che *"La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti"* e ha definito vessatorie, fra le altre, le clausole del contratto di affidamento che consentono al committente di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito;
- che tali disposizioni intendono superare un fenomeno che negli ultimi anni, anche per effetto della abolizione dei tariffari, ha caratterizzato le procedure di affidamento

delle attività professionali e che ha visto molte Amministrazioni prevedere compensi non correttamente parametrati alla qualità e quantità delle prestazioni richieste o addirittura compensi simbolici;

- che il valore sociale ed economico delle prestazioni professionali debba essere pienamente riconosciuto dall'Amministrazione regionale, che deve essere impegnata a dare applicazione al principio dell'equo compenso nelle proprie procedure di affidamento;

delibera di invitare


tutte le Amministrazioni Pubbliche (in particolare Regione Siciliana, Enti Dipendenti dalla regione e Enti Locali), e le grandi imprese operanti nel territorio della Regione Siciliana o comunque titolari di rapporti professionali con i propri iscritti, ad adeguare il proprio operato ed i rapporti lavorativi con i professionisti, alla recente normativa vigente in materia di equo compenso dell'attività professionale, riservando, in caso di perdurante violazione di citati principi, ogni forma di tutela dei diritti dei propri iscritti.

Il Segretario

F.to Avv. Fabio Carmelo Chimirri

Il Presidente

f.to Avv. Massimo Dell'Utri



REGIONE TOSCANA

UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06-03-2018 (punto N 29)

Decisione N 29 del 06-03-2018

Proponente

ENRICO ROSSI

CRISTINA GRIECO

DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Paolo BALDI

Estensore Paolo BALDI

Oggetto

Procedure di acquisizione di servizi professionali: indirizzi.

Presenti

ENRICO ROSSI

STEFANO CIUFFO

MARCO REMASCHI

VITTORIO BUGLI

FEDERICA FRATONI

STEFANIA SACCARDI

VINCENZO CECCARELLI

CRISTINA GRIECO

MONICA BARNI

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 24 del d.lgs.18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici), come integrato dal d.lgs.56/2017, che, nel disciplinare i servizi di progettazione di lavori pubblici, stabilisce che il compenso è determinato in maniera proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, e vieta alle Pubbliche Amministrazioni di condizionare la corresponsione dei compensi al finanziamento dell'opera progettata, nonché di prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso;

Preso atto altresì che il decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n.172, con l'art.19 quaterdecies ha esteso il principio, definito dell'equo compenso, alle prestazioni rese da tutti i professionisti, prevedendo che *"La pubblica amministrazione, in attuazione del principio di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti"* e ha definito vessatorie, fra le altre, le clausole del contratto di affidamento che consentono al committente di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito;

Considerato che tali disposizioni intendono superare un fenomeno che negli ultimi anni, anche per effetto della abolizione del tariffario, ha caratterizzato le procedure di affidamento di servizi professionali e che ha visto molte Amministrazioni prevedere compensi non correttamente parametrati alla qualità e quantità delle prestazioni richieste o addirittura compensi simbolici;

Ritenuto che il valore sociale ed economico delle prestazioni professionali debba essere pienamente riconosciuto dall'Amministrazione regionale, che deve essere impegnata a dare applicazione al principio dell'equo compenso nelle proprie procedure di affidamento;

Ravvisata la conseguente necessità di impartire specifici indirizzi agli uffici regionali ed agli enti dipendenti della Regione;

Ritenuto al riguardo di stabilire che nelle procedure di acquisizione di servizi professionali i compensi debbano essere determinati come previsto dal d.l.148/2017, ovvero sulla base dei parametri fissati con decreti ministeriali relativamente alle diverse professioni al fine della liquidazione dei compensi da parte degli organi giurisdizionali; nel caso di procedure concorsuali tali compensi devono essere presi a riferimento per determinare l'importo a base di gara;

Dato atto che attualmente sono vigenti e devono essere applicati i seguenti decreti ministeriali:

- per gli avvocati, il decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 "Nuovi Parametri Forensi, in attuazione della riforma dell'ordinamento professionale (legge 31 dicembre 2012, n. 247);
- per i commercialisti, il Decreto Ministero della giustizia n. 140 del 20 luglio 2012;
- per i notai e gli assistenti sociali, il Decreto Ministero della giustizia n. 106 del 2 agosto 2013;
- per i consulenti del lavoro, il Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.46 del 21 febbraio 2013; le regole generali per l'applicazione dei parametri, sono approfondite anche nella Circolare del Consiglio nazionale dell'Ordine n.1106/14.
- per le professioni sanitarie (Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica), il decreto del Ministero della Salute 19 luglio 2016, n.165;
- alle professioni tecniche come agrotecnico, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario, perito industriale, tecnologo alimentare, si applicano le tabelle del Decreto Ministero della giustizia 17 giugno 2016;

Dato atto inoltre che per le ulteriori categorie di liberi professionisti è prevista l'emanazione di successivi decreti ministeriali;

Ritenuto infine di impartire indicazioni affinché sia evitato il ricorso a criteri di valutazione delle offerte potenzialmente idonei ad alterare l'equilibrio tra le prestazioni professionali da effettuare e il compenso stabilito, nonché l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto vessatorio;

A VOTI UNANIMI

DECIDE

1. di impartire agli Uffici regionali ed agli enti dipendenti della Regione i seguenti indirizzi in materia di procedure di acquisizione di servizi professionali:

a) i compensi devono essere determinati nel rispetto della legge n. 172/2017, che fa riferimento, per la valutazione dell'equità del compenso pattuito, ai decreti ministeriali che fissano i parametri da utilizzare nella liquidazione dei compensi da parte degli organi giurisdizionali.

b) nella impostazione degli atti delle procedure concorsuali di individuazione del contraente i compensi di cui alla lettera a) sono utilizzati quale criterio o base di riferimento per determinare l'importo a base di gara; deve inoltre essere evitata la fissazione di criteri di valutazione delle offerte potenzialmente idonei ad alterare l'equilibrio tra le prestazioni professionali da effettuare e il compenso stabilito, quale, ad esempio, la prestazione di servizi aggiuntivi a titolo gratuito.

c) nella predisposizione del contratto deve essere evitato l'inserimento di clausole "vessatorie", come configurate dall'art.13 bis della legge 31 dicembre 2012, n.247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

2. di incaricare i Direttori regionali di dare piena diffusione al presente provvedimento nell'ambito delle proprie strutture,

3. di comunicare il presente provvedimento agli enti dipendenti della Regione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 23/2007.

IL DIRETTORE
Paolo Baldi

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Davide Barrella